



Segretario Generale

telefono 059 209 311 fax 059 209 299

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Prot.n.31862/01.18 – (F. 4)

Modena 20 marzo 2013

***Ai sigg. Direttori d'Area
Dirigenti***

OGGETTO: nuove disposizioni in materia di legislazione antimafia

Lo scorso 13 febbraio è entrata in vigore una nuova disciplina in materia di documentazione antimafia che contiene significative novità. Anche per rispondere a diverse richieste di chiarimenti, espongo di seguito le disposizioni di più ricorrente applicazione rinviando, per una più completa disamina della materia, alla circolare della Prefettura di Modena prot. N.5851/2013 in data 25 febbraio 2013, pervenuta il 13 marzo 2013 (in **allegato** alla presente nota) e al testo del nuovo Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011 integrato e modificato con D.Lgs. 15 novembre 2012, n.218).

AMBITO DI APPLICAZIONE

E' confermato, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia, **prima di:**

- 1) stipulare contratti relativi a lavori servizi e forniture;
- 2) rilasciare o consentire i seguenti provvedimenti:
 - a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
 - b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
 - c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
 - d) **iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione**, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
 - e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
 - f) **altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;**
 - g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
 - h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti».



Segretario Generale

telefono 059 209 311 fax 059 209 299

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Particolarmente articolata è la disciplina riguardante l'individuazione dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia. Per maggiore completezza riporto in nota il contenuto dell'art.85 del Codice, evidenziando come l'informazione antimafia (e non anche la comunicazione) si debba riferire anche ai familiari conviventi ¹.

INFORMAZIONE ANTIMAFIA

Nel confermare, nell'ambito della documentazione antimafia, la distinzione tra **comunicazione antimafia** e **informazione antimafia**, il Codice prevede la necessità di acquisire l'**informazione** nei seguenti casi:

¹ Art.85 D.Lgs. 159/2011 Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.



Segretario Generale

telefono 059 209 311 fax 059 209 299

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

- 1) stipula di contratti il cui valore sia pari o superiore alle **soglie comunitarie** (cinque milioni di euro per i lavori, duecentomila euro per i servizi e per le forniture);
- 2) concessione di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il cui valore sia superiore a **150.000 euro**;
- 3) concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, di importo superiore a **150.000 euro**;
- 4) autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche, di importo superiore a **150.000 euro**.

Ad integrazione della soprariportata disciplina contenuta nel Codice antimafia, la Provincia di Modena ha sottoscritto con la Prefettura il 31 marzo 2011 un protocollo di legalità che abbassa ad **euro 250.000** la soglia al di sopra della quale è necessario richiedere **l'informazione antimafia**, mentre la soglia è ulteriormente ridotta a **50.000 euro** per le autorizzazioni al subappalto di lavori. E' il caso di precisare che solo per i contratti di lavori il limite di valore è stato ridotto, mentre rimangono invariate le soglie fissate dal codice antimafia per contratti di servizi e forniture.

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

In via residuale è necessario acquisire la **comunicazione antimafia**:

- 1) prima di stipulare contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 e fino alle soglie comunitarie (oltre le quali è necessario acquisire l'informazione antimafia);
- 2) prima di emettere provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati.

Quest'ultima formulazione, molto ampia, comprende provvedimenti di qualsiasi contenuto e natura, purchè finalizzati allo svolgimento di attività imprenditoriali. Risulta quindi assai problematico elencare gli atti soggetti alla disciplina antimafia: semmai si possono ritenere esclusi i provvedimenti conclusivi di subprocedimenti che confluiscono in atti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

VALIDITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Il Codice conferma la validità di **sei mesi** della **comunicazione**; viene invece ampliata la validità temporale dell'**informazione**, che da sei mesi passa a **dodici mesi**. E' prevista la possibilità di utilizzare sia l'informazione che la comunicazione, in corso di validità, anche per altri procedimenti riguardanti i medesimi soggetti.

Se però intervengono mutamenti nell'assetto societario o gestionale dell'impresa, è fissato l'obbligo da parte dei legali rappresentanti degli organismi societari, **nel solo caso di informazione antimafia**, di trasmettere alla Prefettura copia degli atti dai quali risultano le modifiche intervenute.

ESENZIONI

Non è richiesta alcuna documentazione antimafia:

- 1) per i rapporti tra soggetti pubblici;
- 2) per la stipula di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonchè a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;



Segretario Generale

telefono 059 209 311 fax 059 209 299

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

3) per i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

AUTORITÀ COMPETENTE

La documentazione antimafia (informazione o comunicazione) va richiesta esclusivamente alla Prefettura. Non è più possibile quindi utilizzare il certificato della Camera di Commercio con dicitura "antimafia".

La richiesta alla Prefettura va presentata direttamente dall'Amministrazione perché è stata eliminata la possibilità che tale richiesta sia presentata anche dai soggetti privati.

AUTOCERTIFICAZIONE

Il nuovo codice conferma la possibilità che l'interessato ricorra alla autodichiarazione sostitutiva della **comunicazione antimafia**. In particolare, l'autocertificazione è ammessa esclusivamente:

- 1) per la stipula di contratti relativi a lavori, servizi o forniture **dichiarati urgenti**;
- 2) per i provvedimenti di **rinnovo** conseguenti a provvedimenti già disposti;
- 3) quando gli atti e i provvedimenti dell'Amministrazione riguardano attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività, o sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso.

Con l'autocertificazione l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del codice. Naturalmente, a seguito della presentazione dell'autocertificazione, è fatta salva la possibilità di effettuare i controlli, anche a campione, mediante richiesta alla Prefettura.

E' esclusa l'autocertificazione nei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia.

TERMINI PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Il Codice prevede che il rilascio sia dell'informazione che della comunicazione debba avvenire immediatamente, ma tale ottimistica previsione presuppone l'utilizzo di una banca dati non ancora operativa.

In questa fase transitoria, che dovrebbe concludersi entro il 2013, occorre tener conto degli artt.88 e 92 del Codice: il prefetto deve rilasciare la prescritta documentazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, a cui si possono aggiungere ulteriori 30 giorni in caso di verifiche di particolare complessità.

Solo quando sia richiesta l'informazione antimafia, e nei casi di urgenza, decorsi 15 giorni dalla richiesta al prefetto, si può procedere anche in assenza dell'informazione. In tal caso i contributi, finanziamenti o agevolazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Analoga possibilità non è prevista per la comunicazione antimafia anche se, nei limiti sopra precisati, l'urgenza è comunque presa in considerazione come presupposto per l'autocertificazione finalizzata alla stipula di contratti di lavori, servizi o forniture.

CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE RELATIVI ALLA RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO

Da ultimo è opportuno segnalare che su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture relativi ad interventi di ricostruzione nelle aree terremotate, la materia dei controlli antimafia è disciplinata dall'art. 5 bis del D.L. 6 giugno 2012, n.74 convertito con L. 1 agosto 2012, n.122 ². Le Linee Guida

² **Art. 5-bis. Disposizioni in materia di controlli antimafia**

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate alla ricostruzioni sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si rivolgono gli



Segretario Generale

telefono 059 209 311 fax 059 209 299

viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

successivamente emanate (G.U. 9 novembre 2012, n. 262), hanno precisato che i controlli antimafia si svolgono estendendo agli operatori economici aggiudicatari di appalti pubblici per la ricostruzione e a tutti gli appartenenti alla filiera delle imprese l'obbligo di assoggettarsi al regime delle **informazioni antimafia**. Tali informazioni costituiscono l'unica forma di accertamento antimafia per i contratti di lavori, servizi e forniture, subappalti, cottimi, prestazioni d'opera, **"indipendentemente dal loro importo"**.

Pertanto il regime della documentazione antimafia, limitatamente ai contratti di appalto relativi alla ricostruzione post terremoto, amplia ulteriormente l'ambito di applicazione dell'informazione antimafia, fissato dal codice sopra le soglie comunitarie ed esteso, per i contratti di lavori (250.000 euro) e subappalti (50.000 euro), dal Protocollo per la legalità del 2011.

A disposizione per eventuali approfondimenti.

F.to GIOVANNI SAPIENZA
Sapienza.g@provincia.modena.it

esecutori dei lavori di ricostruzione. Per l'affidamento e l'esecuzione, anche nell'ambito di subcontratti, di attività indicate nel comma 2 è necessario comprovare quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi sopraccitati presso almeno una delle prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate.

2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;*
- b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;*
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;*
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;*
- e) noli a freddo di macchinari;*
- f) fornitura di ferro lavorato;*
- g) autotrasporti per conto di terzi;*
- h) guardiania dei cantieri;*

h-bis) gli ulteriori settori individuati, per ogni singola Regione, con ordinanza del Presidente in qualità di Commissario delegato, conseguentemente alle attività di monitoraggio ed analisi delle attività di ricostruzione.

3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.

6. Si applicano le modalità attuative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni di protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.